



PROCURA della REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cosenza

Numero di prot. 526/2024 S.D

Cosenza, 01-03-2024

Oggetto:	Congedo per cure degli invalidi ex art. 7 D. Lgs. N. 119/2011 - Formulazione quesito
-----------------	---

Procura Generale della Repubblica

CATANZARO

In riferimento alla materia in oggetto indicata, nell'ambito dell'attività dell'Ufficio, sono sorte incertezze in ordine al riconoscimento del diritto alle cure mediche per persone invalide.

L'art. 7 del D. Lgs. N. 119/2011 prevede, al 4° comma, che "sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509". Quest'ultimo, a sua volta, così recitava: "Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, *sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta*".

Sembrerebbe pacifico che sia venuta meno l'obbligatorietà della connessione tra le cure da effettuare e la patologia invalidante riconosciuta.

Una successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale pubblico (Circolare DFP-0012173-P-07/02/2022), nel trattare della materia in oggetto e nel dirimere altra questione connessa all'applicazione della norma *de quo*, chiarisce che "è onere dell'interessato presentare [...] la richiesta del medico convenzionato con il S.S.N. o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di effettuare determinate cure correlate all'invalidità riconosciuta".

Tanto premesso, si chiede a codesto Ufficio di fornire ogni elemento utile a chiarire il dubbio, sull'applicazione dell'istituto in parola, relativo alla necessità o meno, ai fini del riconoscimento del diritto, della connessione tra le cure richieste e la patologia invalidante riconosciuta.

Il Procuratore della Repubblica

Mario Spagnuolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

DFP-0012173-P-07/02/2022

All'Istituto *****

Oggetto: Parere sulle modalità di fruizione del congedo per cure degli invalidi ex articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 14907 del 21 dicembre 2021, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 85624, con la quale si chiedono chiarimenti circa le modalità di applicazione dell'istituto del congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 119 del 2011, con particolare riferimento alla computabilità delle giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che ha chiesto di fruire di trenta giorni consecutivi di congedo straordinario per cure.

E' opportuno premettere che il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, abrogando gli artt. 26 della legge n. 118 del 1971 e 10 del d.lgs. n. 509 del 1988, riconosce, all'articolo 7, il diritto dei lavoratori, mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, sempreché le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta. Infatti, è onere dell'interessato presentare sia la richiesta del medico convenzionato con il S.S.N. o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di effettuare determinate cure correlate all'invalidità riconosciuta, e sia di documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle stesse.

La norma di interesse chiarisce, altresì, che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nei 180 giorni annui di periodo di comportamento individuato dai C.C.N.L.

Ne consegue, quindi, che, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo di congedo devono essere conteggiati con le stesse regole che disciplinano le assenze dovute ad un periodo di malattia ordinaria

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Sisti

Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
Tel. 066899-7563/7465

AM/Cce



Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Prot. 2324/24

Catanzaro, 11 marzo 2024

DEL 11/03/2024

al Ministero della giustizia
DOG - Direzione Generale per il Personale
Roma

per conoscenza al Sig. Procuratore della Repubblica
Cosenza

Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Sede

Oggetto: *Congedo per cure degli invalidi ex art. 7 D.Lgs n. 119/2011. Quesito.*

In relazione all'oggetto, il Procuratore della Repubblica di Cosenza, con nota prot. n. 526/2024 SD dell'1.3.2024, richiamando l'art. 7 comma 4 del D.Lgs 119/2011, abrogativo dell'art 26 L. 118/1971 di conversione del D.L. 5/1971 e dell'art. 10 D.Lgs 509/1988, dubita della immanenza della necessaria correlazione tra cure ed infermità invalidante rispetto alla concessione del relativo congedo.

In particolare, slo stesso Procuratore della Repubblica, procedendo dalla abrogazione dell'art. 10 D.Lgs 509/1988, che prevedeva che <<il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971 n. 118 può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ... sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta>>, e da ciò evidenziando di avere tratto spunto per ritenere senz'altro venuto meno l'obbligo di connessione tra cure ed infermità, attualmente dubita della esistenza dell'automatismo in parola a cagione del rinvenimento di un recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0012173-P-07/02/2022, con il quale è incidentalmente indicata come presupposta alla concessione del congedo di cui trattasi la connessione tra infermità e cure, richiesta dalla abrogata disciplina normativa.

Nell'inoltrare il quesito predisposto dalla rimettente Procura della Repubblica, pare opportuno, in via collaborativa, manifestare l'avviso dello scrivente Ufficio sulla tematica che occupa.

Ebbene, la questione sembra (facilmente) risolta dallo stesso richiamato D.Lgs 119/2011 che invero, al comma 2, richiamando in favore dei mutilati ed invalidi civili con infermità superiore al 50% la possibilità di fruizione di un congedo annuo pari a trenta giorni annui (comma 1 *ibidem*), testualmente recita <<Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta>>.

Sembra dunque che il diritto vigente seguiti a condizionare il rilascio della concessione del congedo in parola alla correlazione tra tipologia di cura ed infermità, attestata da personale medico del S.S.N., con ciò risolvendo in modo diretto ed espresso il dubbio interpretativo avanzato dal Procuratore della Repubblica di Cosenza.

D'altro canto, lo stesso citato recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel richiamare l'art. 7 del D.Lgs 119/2011, chiarisce senza esitazione la necessità del collegamento tra i due presupposti del congedo.

Premesso quanto sopra, la apparente non sussistenza di dubbi paradossalmente genera incertezza rispetto alla completezza della cornice giuridica richiamata dallo scrivente e, per tali motivi, si rimette a Codesto Ministero per le conseguenti valutazioni interpretative.

Si allega la nota a firma del Procuratore della Repubblica di Cosenza, scaturigine del presente quesito.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

(Antonio CHIEFALO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Chiefalo', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

07902300708		
Procura Generale della Repubblica - Catanzaro		
N. 33/2	15 APR 2024	
UOR (P. E. K.)	CO	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



U.O. "Gabinetto del Preside"
 Commissioni alle Procure di
 Cosenza e, per sottoposizione al
 Procure del Distretto
 15/4/2024
 IL DIRIGENTE:
 Maria Isabella Gandini



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
 Direzione Generale del Personale e della Formazione
 Ufficio Primo – Affari Generali

V. M. D.

Prot. n. 116/1/GM/I

Alla Procura Generale della Repubblica
 di CATANZARO

Oggetto: Congedo per cure degli invalidi ex art. 7 D. lgs. n. 119/2011. Quesito.

Con nota registrata in entrata al n. prot. 64596.E del 15.03.2023, codesto Ufficio trasmetteva una richiesta di chiarimenti, a seguito di specifico quesito formulato dalla Procura della Repubblica di Cosenza, relativamente alla tematica in oggetto.

Con riferimento all'istituto *de quo*, questa Direzione Generale ritiene di poter condividere l'orientamento espresso dal Dirigente Amministrativo della Procura Generale di Catanzaro, dott. Chiefalo, in merito al presupposto per la sua concessione, da individuare nella correlazione tra le cure e la sottesa infermità invalidante riconosciuta.

Cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE
 Maria Isabella Gandini